

Roma, 23 marzo 2020

CIRCOLARE N. 8.132
Prot. n. 93.971/AMB

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI
Loro indirizzi

AMBIENTE – Chiarimenti dell’Albo gestori ambientali sull’applicazione del DL n.18/2020 “Cura Italia” (Circolare n.4 del 23 marzo 2020)

Con circolare indicata in oggetto – allegata – l’Albo gestori ambientali ha fornito chiarimento in merito all’applicazione delle proroghe di validità, introdotte dal DL Cura Italia.

In particolare, l’art.103, comma 2, ha disposto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Con riferimento alle iscrizioni all’Albo gestori ambientali, la norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d’applicazione:

- a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;
- b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 ed il 17 marzo 2020 (*data di entrata in vigore del DL 18/2020*), per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

La disposizione ha infatti la finalità sia di consentire ai soggetti con titoli abilitativi in scadenza di continuare ad operare fino al presunto superamento dell’emergenza, sia di alleviare l’attività della PA nel periodo considerato.

Per il legittimo esercizio dell’attività resta fermo il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere, pena l’apertura di procedimenti disciplinari e relative sanzioni in caso di accertata carenza.

Tra questi, rientra l’obbligo di prestare apposita **fideiussione o appendice** alla stessa per l’iscrizione nella **categoria 1** (*raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi*) e nelle **categorie 5, 8, 9 e 10** - per il periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 - nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione.

Per i procedimenti riguardanti la **variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione di veicoli** non conclusi alla data del 23 febbraio 2020 - *oppure iniziati*

successivamente e fino al 15 aprile 2020 - ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, non si tiene conto del periodo compreso tra le due suddette date.

Nel rinviare alla lettura del documento allegato, inviamo i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -



- Circolare n.4 Albo gestori 23 marzo 2020